

Regolamento del Verde
del
Comune di Serramazzoni (MO)

Testo e Allegati

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 30/03/2023

divenuto esecutivo dal 24/04/2023



INDICE

Premesse generali

Titolo I – Principi generali

Art. 1 – Principi e finalità

Art. 2 – Ambiti di applicazione

Art. 3 – Definizioni

Art. 4- Oggetto di tutela

Titolo II – Promozione della tutela e della valorizzazione del verde, partecipazione dei cittadini e delle imprese alla gestione del verde pubblico

Art. 5 – Norme per l'uso e la salvaguardia dei parchi e dei giardini pubblici, delle aiuole, delle aree a verde in generale

Art. 6 – Sensibilizzazione e promozione della funzione, della cultura e della tutela del verde

Art. 7 – Cittadini, Volontari, Associazioni

Art. 8 - Descrizione delle attività

Art. 9 – Limitazioni e prescrizioni relative all'impiego dei cittadini volontari singoli e di associazioni di volontari

Art. 10 – Instaurazione del rapporto di collaborazione tra Amministrazione e cittadini volontari attivi e Associazioni di volontariato

Art. 11 – Coordinamento delle attività svolte dai cittadini volontari attivi e dalle associazioni di volontariato

Art. 12 – Formazione dei cittadini volontari attivi

Art. 13 – Obblighi a carico dell'amministrazione comunale

Art. 14 – Obblighi a carico dei cittadini volontari attivi

Art. 15 – Rapporti con il mondo del volontariato

Art. 16 – Requisiti dei cittadini volontari attivi

Art. 17 – Gestione dell'elenco dei cittadini volontari attivi

Art. 18 – Rapporto tra cittadini volontari attivi e Amministrazione comunale

Art. 19 – Allegati (Moduli dei cittadini volontari attivi)

Art. 20 - Cura e manutenzione del verde pubblico da parte di privati volontari e associazioni di volontariato e sponsorizzazioni

TITOLO III – Disposizioni generali per la tutela del patrimonio vegetale

Art. 21 – Disposizioni generali dei cittadini residenti e dei frequentatori del territorio comunale

Art. 22 – Divieti

Art. 23 - Sanzioni relative all'art. 22

Art. 24 – Divieti particolari e sanzioni

Art. 25 – Sanzioni relativi all’art. 24

Art. 26 – Raccolta semi e infiorescenze per la riproduzione

Art. 27 – Sanzioni relative all’art. 26

Art. 28 – Animali

Art. 29 – Sanzioni relative all’art. 28

Art. 30 – Veicoli

Art. 31 – Sanzioni relative all’art. 30

Titolo IV – Norme specifiche per la salvaguardia di aree speciali

Art. 32 – Utilizzo delle “aree speciali”

Art. 33 – Vegetazione

Art. 34 – Sanzioni relative all’art. 33

Art. 35 - Strutture di servizio e arredo

Art. 36 – Sanzioni relative all’art. 35

Art. 37 – Animali in “aree speciali”

Art. 38 – Sanzioni relative all’art. 37

Titolo V - Tutela del patrimonio arboreo pubblico e privato

Art. 39 - Oggetto della salvaguardia. Norme generali

Art. 40 – Alberi e piante di proprietà privata e pubblica identificati come alberature di pregio

Art. 41 – Alberi e piante classificate ad alto fusto nei giardini e nelle proprietà private

Art. 42 – Interventi colturali, di manutenzione, di miglioramento, di abbattimento di alberature classificate d’alto fusto effettuati dall’Amministrazione comunale

Art. 43 - Esenzione di autorizzazione

Art. 44 - Potature di piante ad alto fusto di proprietà pubblica e di proprietà privata presenti nel perimetro urbano

Art. 45 – Norme per la difesa delle piante nelle zone edificabili

Art. 46 – Danneggiamenti

Art. 47 – Procedimento di riduzione in pristino

Titolo VI – Norme integrative dei capitolati speciali d’appalto, norme per l’esecuzione di opere attinenti al verde pubblico

Art. 48 – Salvaguardia alberature e radici

Art. 49 – Responsabilità

Art. 50 – Deposito cauzionale

Art. 51 – Termine lavori

Titolo VII – Sanzioni e norme finanziarie

Art. 52 – Compiti di vigilanza

Art. 53 – Sanzioni

Art. 54 – Norme finali

Allegati:

Allegato A - Classificazione delle specie vegetali

Allegato B - Valore Alberature: disposizioni in merito alla valutazione dei danni al patrimonio del verde pubblico cittadino

Allegato C - Fac simile domanda per abbattimenti o potature alberature – Interventi sul verde pubblico e privato

Allegato D - Fac simile domanda e dichiarazioni dei cittadini volontari individuali attivi per l'iscrizione al Registro dei cittadini e delle associazioni di volontari

Allegato E - Fac simile domanda di interventi sul verde pubblico da parte di cittadini volontari o associazioni volontari

Premesse generali

Nella Provincia di Modena le distanze cui le piante possono essere poste a dimora dai confini delimitanti cortili e fabbricati sono le seguenti:

- piante ad alto fusto e piante non alto fusto, così come sono intese nell'art. 892 del codice civile: a mt. 1 dal confine.
- siepi vive, arbusti, viti e piante da frutto di altezza non maggiore a mt. 2,5: a mezzo metro.
- Nel caso la domanda di abbattimento o potatura o altro provenga da condominio con più proprietari, poiché le alberature sono di proprietà di tale condominio, è necessario allegare alla domanda verbale dell'assemblea condominiale che deliberi all'unanimità (sentenza del 6 febbraio 2008 n°478 Corte d'appello di Roma, Sez. 4 civile) l'abbattimento della /e pianta/e o altro simile, oggetto della richiesta o in sua mancanza auto-dichiarazione che tutti i proprietari sono d'accordo per l'abbattimento da parte dell'Amministrazione di condominio.
- La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
- Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantate o nascono a distanze minori di quelle sopra indicate. Nel caso in cui i rami o le radici degli alberi si protendano o invadano la proprietà altrui può essere richiesto da parte del confinante che ne subisce gli effetti l'immediato taglio in qualsiasi momento. I frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul terreno del vicino appartengono al proprietario del terreno su cui sono caduti.

TITOLO I. Principi generali

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il patrimonio vegetale è una componente essenziale del paesaggio, tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica. Esso riveste un ruolo fondamentale per la vita e l'ambiente, l'igiene e la qualità della vita stessa degli esseri viventi, in quanto esplica un ruolo fondamentale nel ciclo dell'acqua, nella protezione del suolo, nell'assorbimento dell'anidride carbonica. Contribuisce alla riduzione degli agenti inquinanti, alla riduzione e protezione dalle polveri, al miglioramento del microclima, garantisce la biodiversità necessaria al ciclo vitale delle persone e degli animali. Il patrimonio vegetale svolge un ruolo fondamentale per migliorare la qualità urbana, la vita sociale tra i cittadini, il benessere psico-fisico.
2. Il presente regolamento è redatto in conformità ai principi e alle finalità stabilite dalla L. n° 10 del 14 gennaio 2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" ed è ispirato alle Linee guida per il governo sostenibile del verde urbano, Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - MATTM, 2017.
3. Il presente Regolamento intende tutelare e valorizzare il patrimonio vegetale finalizzando la cura del verde al benessere delle piante, dei cittadini, alla qualità degli spazi verdi e dell'abitato, alla prevenzione del rischio di cedimento.

4. Il presente Regolamento, in linea con i più recenti Regolamenti approvati dagli Enti locali, intende promuovere la cultura del verde come bene comune, stimolando la partecipazione attiva di tutti i cittadini singoli, associati in varie forme, i volontari, e di soggetti professionali, interessati ad attività di manutenzione ordinaria, straordinaria, sviluppo, tutela e gestione delle aree comunali verdi. Al fine di favorire la corretta e puntuale manutenzione delle aree verdi di grandi o piccole dimensioni, il Comune può formalizzare accordi di collaborazione o sponsorizzazioni con soggetti privati e associazioni.
5. Il presente Regolamento, in linea con i disposti della L. R. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio” contribuisce al perseguimento degli obiettivi di rigenerazione urbana, rinaturazione e permeabilità dei suoli e nel contrasto agli effetti del cambiamento climatico.
6. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento, ogni disposizione o norma a carattere regolamentare riguardante il verde pubblico e privato è sostituita da quanto in esso contenuto nelle parti da questo disciplinate. Il presente Regolamento potrà essere integrato e allineato a quanto sarà disposto dal nuovo Piano urbanistico generale – PUG, intercomunale, in fase di redazione, ex L. R. 24/2017.

Art. 2 – Ambiti di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutto il territorio Comunale ad esclusione delle aree e degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo. Il presente Regolamento riguarda in linea generale: aiuole stradali, parchi urbani e parchi pubblici, aree gioco, aree cortilive di edifici pubblici, comprese scuole pubbliche, arredi urbani, aree verdi di pertinenza di monumenti commemorativi se non tutelate ex D.Lgs 42/2004.
2. Sono esclusi dall’applicazione del presente Regolamento:
 - a) I territori coperti da foreste e da boschi tutelati ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettera g) del D. Lgs. 42/2004;
 - b) Le aree di pertinenza degli alvei e degli argini fluviali, soggetti a interventi finalizzati all’efficienza idraulica, di regimazione delle acque e di irrigazione, fossi, canali e rii, comprese le fasce fluviali intese come ripe e sponde interessate dal deflusso delle acque;
 - c) I boschi e le aree forestali ai sensi del D. Lgs. 34/2018 “testo unico in materia di foreste e filiere forestali”, e l’ambito di applicazione del “Regolamento forestale regionale”, per il quale si rinvia alle norme ivi contenute.
 - d) Le aree di “Forestazione urbana”, così come indicate dalla L. R. 24/2017 e che saranno eventualmente individuate dal Piano Urbanistico generale intercomunale.
 - e) Le colture arboree riconducibili nell’ambito produttivo agricolo in atto o a fine ciclo, nell’ambito dell’esercizio dell’attività d’impresa, quali l’arboricoltura da frutta o da legno e i vivai.
 - f) Interventi edilizi privati soggetti a titolo abilitativo.

Art. 3. Definizioni

1. In analogia con altri Regolamenti del Verde comunali, potranno essere inserite a integrazione del presente Regolamento le “Definizioni del verde”, basate su censimenti redatti da specifiche figure professionali da incaricarsi, in base a:
 - a) Classi di grandezza;
 - b) Alberi di pregio di rango comunale;

- c) Alberi monumentali;
- d) Aree di rispetto.
- A) Classi di grandezza.

In base alla dimensione potenziale della chioma e all'altezza a maturità, gli alberi si classificano come di seguito:

1^ grandezza: raggio della chioma a maturità maggiore a ml. 6; sviluppo in altezza a maturità maggiore di ml 18;

2^ grandezza: raggio della chioma a maturità tra ml 3,00 e ml. 6,00; sviluppo in altezza a maturità tra ml. 12 e ml. 18;

3^ grandezza: raggio della chioma a maturità minore di ml 3,00; sviluppo in altezza a maturità tra ml. 4 e ml. 12.

2. Alberi di pregio di rango comunale.

Esemplari aventi dimensioni del tronco misurato a ml. 1,30 di altezza dal colletto superiore a:

- a) 60 cm di diametro (pari a cm 188 circa di circonferenza) per specie appartenenti al gruppo 1 dell'Allegato A del presente Regolamento;
- b) 100 cm di diametro (parti a cm 315 di circonferenza) per specie appartenenti al gruppo 2 dell'allegato A di cui sopra;

3. Alberi monumentali (che saranno individuati dal PUG)

a. alberi monumentali di cui all'art. 136, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 42/2004 e all'art. 7 della L. 10/2013 e ss. mm. ii. ;

b. esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale individuati ai sensi dell'art. 6 della L. R. n: 2/1977;

4 Area di rispetto

Si definisce "Area di rispetto" di un albero, lo spazio inscritto in una circonferenza di raggio misurato dal colletto e determinato in funzione dello sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, come di seguito specificato:

1^ grandezza = ml 8 di diametro;

2^ grandezza = ml. 4 di diametro;

3^ grandezza = ml. 3 di diametro;

-alberi di pregio comunale = ml. 10 di diametro;

-alberi monumentali = ml. 40 di diametro (Linee guida AMI, 15 marzo 2000);

-siepi tutelate (art. 4, c.4) = ml. 2 di diametro.

Art. 4. Oggetto di tutela

1. Tutti gli alberi del territorio comunale ne costituiscono il patrimonio vegetale ed ambientale e come tali devono essere gestiti e curati secondo le migliori tecniche agronomiche e di arboricoltura.
2. Il presente Regolamento, in analogia con altri Regolamenti del Verde comunali, tutela gli alberi che in base alla specie e alla dimensione del fusto misurata a m. 1,30 da terra, abbiano le seguenti caratteristiche:
 - a) Alberi con diametro non inferiore a:
 - i. 20 cm di diametro, pari a cm 63 di circonferenza, appartenenti alle specie elencate nei gruppi 1 dell'allegato A;

- ii. 50 cm di diametro, pari a cm 157 di circonferenza, appartenenti alle specie elencate nei gruppi 2 dell'allegato A;
 - b) Alberi di pregio e monumentali eventualmente classificati (Art. 3).
 - c) Alberi a portamento policornico qualora la somma dei diametri dei singoli fusti (con diametro superiore a 10 cm) sia maggiore di quello indicato nei precedenti commi
3. Devono inoltre intendersi tutelati dal presente Regolamento, in deroga ai limiti dimensionali precedenti, gli alberi di nuovo impianto o in sostituzione compensativa di esemplari abbattuti per il tempo necessario al raggiungimento delle dimensioni minime di tutela.
 4. Il presente Regolamento, in analogia con altri regolamenti del verde comunali, tutela le siepi intese quali formazioni vegetali lineari composte da specie arbustive e arboree di origine naturale o antropica, avente larghezza media minima di m 3 (misurata come proiezione al suolo) e lunghezza pari ad almeno 3 volte la dimensione media della larghezza).

TITOLO II. Promozione della tutela e della valorizzazione del verde, partecipazione dei cittadini e delle imprese alla gestione del verde pubblico

Art. 5. Norme per l'uso e la salvaguardia dei parchi e dei giardini pubblici, delle aiuole, delle aree a verde in generale

1. Il presente Regolamento promuove la funzione culturale, sociale e ricreativa che il verde assolve, garantendone a tutti il godimento senza disturbi causati da attività e usi impropri, salvaguardando l'ambiente e il patrimonio vegetale da danni causati da comportamenti scorretti.
2. A tutte le aree verdi pubbliche non recintate è dato libero accesso nel corso delle ventiquattro ore fatte salve diverse disposizioni motivate dell'Amministrazione comunale.
3. Le eventuali aree verdi pubbliche recintate sono aperte secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi. L'Amministrazione intende favorire l'utilizzo e la fruibilità delle aree verdi a tutti i cittadini, pur tuttavia deve essere considerata la naturale orografia e specificità del luogo di montagna.

Art. 6. Sensibilizzazione e promozione della funzione, della cultura e della tutela del verde

1. E' compito prioritario dell'Amministrazione comunale informare tutti i cittadini, gli operatori del verde e i soggetti economici degli obiettivi e dei contenuti del presente Regolamento del Verde (pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Serramazzoni).
2. Gli obiettivi principali dell'Amministrazione sono:
 - a) informare relativamente ai contenuti del presente regolamento del verde e degli strumenti per la salvaguardia del verde, esistenti a livello comunale e sovraordinato;
 - b) informare sulla tutela del verde pubblico e privato;
 - c) promuovere una cultura del verde come patrimonio pubblico;
 - d) stimolare il protagonismo e il volontariato dei cittadini nella cura del verde pubblico e privato e nella collaborazione con i soggetti che si occupano di vigilanza.

Art. 7. Cittadini, Volontari, Associazioni

1. I cittadini, cittadine e cittadini, facendosi portatori dei contenuti del presente Regolamento, sono chiamati a difendere il verde da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela e rispetto dell'ambiente in generale.

2. Il Comune di Serramazzoni promuove tutte le forme di partecipazione attiva dei cittadini, in forma individuale o tramite associazioni, alle attività di tutela, manutenzione e valorizzazione del verde pubblico.
3. Tutti i cittadini che in forma individuale o come associazioni intendono occuparsi di manutenzione, tutela e valorizzazione del verde pubblico devono essere iscritti all'Elenco dei Volontari del Comune di Serramazzoni.
4. La collaborazione tra cittadini-volontari, associazioni di volontariato e Amministrazioni comunali per la cura, la manutenzione e la gestione condivisa delle aree a verde pubblico è disciplinata da quanto previsto dal Comune di Serramazzoni in tema di volontariato in applicazione degli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n° 521 del 20.04.1998.
5. I cittadini iscritti all'Albo dei Volontari del Comune di Serramazzoni e le associazioni di Volontariato, possono svolgere attività prioritariamente nei seguenti settori:
 1. Manutenzioni ordinarie e straordinarie;
 2. Ambiente;
 3. Servizi di aiuto in occasione di eventi e gestione iniziative e attività territoriali.

Art. 8. Descrizione delle attività

1. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo gratuito dal singolo/a volontario/a in una logica di complementarità e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.
2. L'attività dei cittadini attivi non può essere retribuita in alcun modo;
3. L'Amministrazione comunale si impegna a fornire attrezzature e materiali di base per lo svolgimento delle attività concordate. E' possibile rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate, direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie. Al fine del rimborso, dette spese devono essere adeguatamente documentate.
4. Fermo restando la possibilità di ampliare, nel rispetto della normativa vigente, la tipologia delle attività affidabili ai cittadini volontari attivi, sono di seguito individuate le attività solidaristiche possibili:
 - a) Attività di piccola manutenzione delle aree, delle attrezzature e degli arredi comunali;
 - b) Attività di giardinaggio o simili nell'ambito delle aree cortilive annesse alle strutture comunali o aree verdi comunali o cortili scolastici o edifici presi in carico dall'Amministrazione a fini scolastici, sociali, ricreativi, ecc. . Nel caso in cui gli edifici non siano di proprietà comunale, i lavori dovranno essere preventivamente concordati e autorizzati in forma scritta dalla proprietà degli edifici;
 - c) Sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;
 - d) Attività di supporto per il controllo e la salvaguardia di aree verdi o comprensive di opere di valore architettonico e/o monumentale durante manifestazioni pubbliche;
 - e) Attività di controllo e piccola manutenzione presso le strutture pubbliche di interesse collettivo;
 - f) Attività di supporto, organizzazione, assistenza e vigilanza presso le strutture ospitanti attività organizzate o sostenute dal Comune di Serramazzoni e per le

iniziative in aree pubbliche di promozione culturale, sportiva, ecc., promosse o patrocinate dal Comune di Serramazzoni;

5. Sono considerate come opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, relativamente al verde pubblico, le seguenti operazioni, che qui vengono descritte sommariamente:
 - a) Sistemazione di filette di contenimento di aiuole, bordature di piante;
 - b) Sfalci del verde;
 - c) Piccole potature;
 - d) Pulizia e preparazione del terreno
6. L'amministrazione comunale sia per il capoluogo sia per le frazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. Emilia Romagna n. 521/1998, si riserva la possibilità di affidare ai cittadini volontari attivi e alle associazioni di volontariato eventuali altre attività non ricomprese nell'elenco sopra riportato, da stabilire con Deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 9. Limitazioni e prescrizioni relative all'impiego di cittadini volontari singoli e di associazioni di volontari.

1. L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di cittadini volontari attivi o associazioni di volontari per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, tale da compromettere il benessere fisico e psicofisico dei volontari stessi.
2. L'Amministrazione Comunale può avvalersi di cittadini attivi per le attività di cui all'art. 5 qualora, fatte le opportune e documentate verifiche, tali attività non siano gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato, o associazioni di promozione sociale, o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio, o per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.
3. L'instaurazione di rapporti con cittadini volontari attivi non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, Né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, Né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
4. Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Amministrazione nel capoluogo e nelle frazioni non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Art. 10. Instaurazione del rapporto di collaborazione tra Amministrazione e cittadini volontari attivi e Associazioni di volontariato

All'atto dell'instaurarsi del rapporto tra l'Amministrazione e i cittadini volontari attivi e/o le associazioni di volontariato, questi e i funzionari pubblici preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:

1. Per la parte competente all'Amministrazione: la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione delle attività a cui partecipano i cittadini volontari o le associazioni di volontariato; la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi; la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i cittadini volontari in relazione alle attività da questi svolte; l'assunzione delle spese di assicurazione dei cittadini contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso

terzi; l'impegno a rimborsare ai cittadini volontari e/o alle associazioni le spese preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i criteri fissati dal presente regolamento (art. 5);

2. Per la parte competente ai cittadini volontari e alle associazioni di volontariato: presentazione della domanda al Comune di Serramazzoni per il capoluogo e/o le frazioni verso cui si intende prestare la propria attività indicando l'attività c/o le iniziative per le quali si rendono disponibili; la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente a fini di solidarietà, sono gratuite e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale; l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate; la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

Articolo 11. Coordinamento delle attività svolte dai cittadini volontari attivi e dalle associazioni di volontariato.

I cittadini volontari attivi operano in collaborazione con l'Amministrazione comunale per una o più attività di cui all'art. 3, ai quali compete:

1. Accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i cittadini volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
2. Vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i cittadini rispettino i diritti, la dignità e le posizioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che siano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
3. Verificare i risultati attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente dai cittadini volontari attivi;
4. Predisporre, in una fase precedente all'avvio delle attività ed in accordo con i cittadini individuati, il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.
5. Individuare, quando necessario e in base alla tipologia della prestazione richiesta, un referente responsabile del coordinamento tecnico, operativo e organizzativo delle attività svolte dai cittadini volontari attivi coinvolti.

Art. 12. Formazione dei cittadini attivi

Qualora per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 fossero richieste competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei cittadini volontari impiegati, l'Amministrazione comunale si impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione e aggiornamento ai cittadini volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui opera.

Art. 13. Obblighi a carico dell'amministrazione comunale

1. L'Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai cittadini ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

2. L'Amministrazione è tenuta a garantire ai cittadini adeguata copertura assicurativa contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione. I cittadini interessati saranno informati sui livelli e natura della copertura assicurativa.
3. L'Amministrazione è tenuta a fornire ai cittadini apposito cartellino identificativo che, portato in modo visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

Art. 14. Obbligo a carico dei cittadini volontari attivi

I cittadini volontari attivi interessati ad offrire la propria collaborazione devono impegnarsi nello svolgimento delle attività programmate per il periodo concordate. I volontari devono impegnarsi a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Amministrazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Art. 15. Rapporti con il mondo del volontariato

1. L'Amministrazione comunale si impegna a rendere nota ai cittadini volontari attivi l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri e albi regionali, affinché gli stessi possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata. L'Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i cittadini volontari attivi, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.
2. L'Amministrazione comunale, d'intesa con il volontariato organizzato, può avvalersi di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 1) che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

Art. 16. Requisiti dei cittadini volontari attivi

Le persone che intendono svolgere attività di volontariato debbono possedere i seguenti requisiti:

- età non inferiore a 18 anni;
- autocertificare il proprio stato di buona salute.

Possono inoltre svolgere attività di volontariato:

- i cittadini pensionati per l'invalidità o disabilità; la partecipazione a forme di volontariato sarà compatibile con la condizione fisica dichiarata da personale medico sanitario;
- la partecipazione di minori è ammessa solo se autorizzati da entrambi i genitori o soggetto diverso che esercita la patria potestà; i minori possono svolgere attività di volontariato se accompagnati da almeno un genitore o suo delegato, parimenti iscritti al registro dei cittadini volontari attivi.

Possono svolgere attività di volontariato tutti i cittadini italiani e chi in regola con le normative in tema di cittadinanza, in possesso di regolare permesso di soggiorno, ecc. .

Art. 17. Gestione dell'elenco dei cittadini volontari attivi

L'albo dei cittadini volontari attivi deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) generalità complete del/della volontario/volontaria;
- b) opzioni espresse dal soggetto volontario all'atto della richiesta di iscrizione nell'elenco in ordine alle attività per le quali intenda collaborare con l'Amministrazione, la disponibilità di tempo, i luoghi in cui intende effettuare la propria attività di volontario;
- c) specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del soggetto, esperienze maturate nello stesso campo e titoli professionali o attestati necessari per l'utilizzo di attrezzature.

L'Amministrazione comunale procede alla cancellazione del nominativo di un volontario nei seguenti casi:

- per espressa rinuncia del soggetto;
- per accertata perdita dei requisiti di cui sopra;
- per gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da fatti accertati oggettivi, da comunicazioni in forma scritta a cura dell'Amministrazione o su segnalazione da parte di utenti/fruitori delle stesse attività, da altri volontari attestanti fatti oggettivi;
- per ripetuto e immotivato rifiuto di svolgere attività per le quali era stata data espressa volontà da parte del volontario stesso.

Analoghe procedure e procedimenti valgono per le Associazioni di volontariato.

Art. 18. Rapporto tra cittadini volontari attivi e Amministrazione comunale

L'Amministrazione comunale non è responsabile di mancanze, inadempienze o danni causati dal/dalla cittadino/cittadina volontario/volontaria prestatore volontario dell'attività, Né assume automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso spese derivanti da detta attività.

Art. 19. Allegati dei cittadini volontari attivi

Allegati al presente Regolamento sono: Modulo - Domanda di iscrizione all'Albo dei cittadini individuali attivi volontari con dichiarazioni di autocertificazione di buona salute e di idoneità a svolgere attività di volontariato (Allegato D)

Art. 20. Cura e manutenzione del verde pubblico da parte di privati volontari e associazioni di volontariato e sponsorizzazioni

1. Nell'intento di permettere e regolamentare la partecipazione diretta di cittadini volontari e di associazioni di volontariato alla cura e alla manutenzione del verde pubblico, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di affidare ad essi interventi di cura e gestione condivisa di aree verdi.
2. Le attività di cura e manutenzione del verde possono essere inerenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di aree verdi e di arredi, cancellate, recinzioni, cartellonistica, ecc. , sistemazioni a verde, incremento del patrimonio arboreo e arbustivo, gestione di servizi collegati alle aree verdi, ecc.
3. Il Comune di Serramazzone ai sensi dell'art. 43 della L. 449/97 può attivare iniziative di sponsorizzazione da parte di soggetti imprenditoriali allo scopo di promuovere attività e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e/o nuova sistemazione di aree verdi comunali, quali la cura e l'incremento del patrimonio arboreo pubblico, la riqualificazione

- e, o la manutenzione ordinaria e straordinaria di aree verdi, aree gioco e/o fitness, aree cani, la realizzazione e gestione di aiuole fiorite, la dotazione di arredi, ecc. .
4. Ex art. 19 del D. Lgs 50/2016, sono ammesse sia sponsorizzazioni finanziarie sia sponsorizzazioni tecniche, intese quali forme di partenariato finalizzate alla progettazione e alla realizzazione di una parte o di tutto l'intervento a cura e spese dello sponsor.
 5. Le aree oggetto di sponsorizzazioni manterranno totalmente la funzione a uso pubblico.
 6. L'affidamento e la sponsorizzazione sono regolate da apposite convenzioni stipulate tra le parti, contenente disciplinare predisposto dall'Amministrazione comunale, concordato preventivamente per ogni caso singolo con i settori di competenza, e debitamente approvato con deliberazione di giunta comunale.
 7. Nei casi di sponsorizzazione lo sponsor può installare nell'area verde oggetto dell'intervento impianti informativi relativi ai soggetti che sponsorizzano e apporre il marchio o logo del soggetto esecutore delle opere sia in loco sia nel materiale informativo eventualmente prodotto sia nei canali web di promozione delle iniziative e pubblicitarie. Tipologia, quantità e durata di permanenza di tali targhe saranno concordati tra Amministrazione comunale e sponsor per ogni singolo caso e riportati nel disciplinare approvato.
 8. Le proposte di sponsorizzazione saranno valutate sulla base della coerenza con l'interesse pubblico perseguito e in particolare con i programmi di incremento e riqualificazione della dotazione di verde pubblico cittadino e degli spazi verdi in generale.
 9. Il Comune può attivare forme di incentivazione alla realizzazione di aree boscate su terreni privati allo scopo di dare ulteriore impulso all'attuazione della rete ecologica comunale. Tale attività sarà opportunamente inserita nella redazione del piano urbanistico generale, Pug, ex L. R. 24/2017 in fase di redazione intercomunale.

TITOLO III. Disposizioni generali per la tutela del patrimonio vegetale

Art. 21. Disposizioni generali dei cittadini residenti e dei frequentatori del territorio comunale
Tutti i cittadini in generale, residenti e frequentatori del territorio comunale di Serramazzoni, sono tenuti al rispetto delle aree a verde pubblico e ad attenersi alle norme di buon comportamento.
Tutti i cittadini, possono, se dotati di regolare permesso, raccogliere nelle quantità e modalità regolate dai Regolamenti specifici, raccogliere funghi, tartufi e altri frutti spontanei contemplati nei citati Regolamenti e permessi.

Art. 22. Divieti

E' fatto esplicito divieto:

- a) Alterare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo e il tappeto erboso dei giardini, dei parchi, delle aree a verde pubblico, delle aiuole stradali;
- b) Salite sugli alberi, raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, strato superficiale del terreno, calpestare aiuole presenti nelle aree pubbliche, salvo raccolta spontanea di fiori non protetti e se in modica quantità;
- c) Depositare o versare sali, acidi, carburanti, sostanze fitotossiche di qualsiasi qualità e natura sui terreni e in particolare nei pressi degli apparati radicali delle alberature e inquinare terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- d) Effettuare qualsiasi gioco che possa arrecare danno alle persone, agli animali, agli arredi, manto erboso, alle piante;

- e) Fare uso improprio delle strutture da gioco e/o ricreative e danneggiare in qualsiasi modo le attrezzature esistenti, in particolare le attrezzature da gioco, installate per bambini, rendendole pericolose. Non è consentito agli adulti l'uso di attrezzature-gioco per bambini arrecando danneggiamenti e malfunzionamenti che potrebbero arrecare rischi di cedimenti e rotture. Il libero uso di tutte le attrezzature, gioco, riposto, attrezzature relax e fitness, cancellate, ecc., devono essere sotto la vigilanza continua dei singoli fruitori e, in caso di minori, l'utilizzo deve essere inteso sotto la sorveglianza di un adulto. Deve essere prestata attenzione anche alle eventuali elevate temperature che possono registrare alcune attrezzature se particolarmente esposte al calore solare.
- f) Scavalcare transenne, recinzioni e provocare danni a strutture, infrastrutture e manufatti in genere, comprese filette, cartellonistica, fontane, giochi per animali, ecc. .
- g) E' vietato introdurre liquidi di qualsiasi natura in fontane, pozze d'acqua, ecc. .
- h) La responsabilità verso Terzi per azioni di minori è a carico degli accompagnatori maggiorenni;
- i) La responsabilità verso terzi per azioni di animali è a carico degli accompagnatori e dei proprietari;
- j) Imbrattare con scritte o altro muri, recinzioni, arredi urbani, cartelli, insegne, ecc. .
- k) Divergere e spostare l'arredo urbano;
- l) Accendere fuochi, se non dove esplicitamente indicato;
- m) Effettuare qualsiasi attività che rechi danni ad alberi, arbusti, cespugli;
- n) Provocare incendi;
- o) Insidare o asportare la corteccia degli alberi e dei cespugli;
- p) Alterare eventuali strutture o manufatti posti a protezione delle alberature e della vegetazione.

Art. 23. Sanzioni relative all'art. 22

Sono previste le seguenti sanzioni amministrative per la violazione di cui all'art. 22 del presente Regolamento:

lettere a), b), d), e), f), g), h), i) j), k), l), m), n), o), p): da € 25,00 a € 500,00 oltre al ripristino e al risarcimento danni;

lettera c): da € 100,00 a € 500,00 oltre al ripristino e al risarcimento danni.

Art. 24. Divieti particolari e sanzioni

Sono da considerarsi vietate le azioni di seguito specificate:

- a) Accendere fuochi, preparare braci, se non in luoghi specificatamente autorizzati dall'amministrazione comunale, previo eventuale parere di enti terzi;
- b) Utilizzare petardi, se non in eventi specificatamente autorizzati dall'Amministrazione comunale, previo eventuale parere di enti terzi;
- c) Scaricare e depositare materiali di qualsiasi tipo anche in modica quantità;
- d) Abbandonare nelle aree a verde pubblico oggetti pericolosi, come siringhe, oggetti taglienti, vetri, o altro materiale che possa costituire pericolo o veicolo di infezione;
- e) Collocare o fissare stendardi, cartelli, striscioni o altri mezzi informativi o pubblicitari alle piante e alle attrezzature;
- f) E' proibita la distribuzione di volantini o materiale pubblicitario;

- g) Provocare rumori e schiamazzi, tali da arrecare disturbo ai fruitori delle aree verdi, anche attraverso l'uso di radio, strumenti sonori, strumenti musicali, specialmente dalle ore 22,00 alle ore 8,00. Sono ammesse manifestazioni debitamente autorizzate dall'Amministrazione comunale, previo eventuale parere di terzi;
- h) Anticipare o posticipare la presenza nei parchi e nelle aree verdi oltre gli eventuali orari di apertura se segnalati e indicati.

Art. 25. Sanzioni relative all'art. 24

Sono previste le seguenti sanzioni amministrative per la violazione di cui all'art. 24 del presente Regolamento:

- a), b) c), e), f) g), h): da € 25,00 a € 500,00 oltre al ripristino e al risarcimento danni;
- d): da € 50,00 a € 500,00.

Art. 26. Raccolta semi e infiorescenze per la riproduzione

1. L'accesso ai parchi, giardini, viali alberati, ecc. del Comune di Serramazzone, in analogia con altri comuni limitrofi, allo scopo di raccogliere semi, frutti, bacche e ed erbe selvatiche, che verranno riutilizzati per la riproduzione di piante su scala industriale, potrà avvenire solo previa apposita autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
2. L'attività di raccolta dovrà essere svolta con la massima cura secondo quanto previsto dall'autorizzazione, e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di non arrecare danno alcuno agli alberi e agli arbusti.
3. Gli eventuali danni causati a cose e persone durante la raccolta, sono soggetti alla responsabilità della ditta o della persona autorizzata.
4. Sono esclusi dalla presente normativa la raccolta a terra di semi o bacche per fini hobbistici.

Art. 27. Sanzioni relative all'art. 26

La sanzione amministrativa prevista per la violazione ai disposti dell'art. 26: da € 25,00 a € 500,00.

Art. 28. Animali

1. E' vietata la molestia e l'uccisione di animali; è vietata la molestia e il danneggiamento delle loro sedi e dei loro nidi;
2. Tutti i cani devono essere condotti al guinzaglio.
3. I cani a rischio di maggiore aggressività specificati nell'elenco di cui all'Ordinanza 27 agosto 2004 del Ministero della salute dovranno essere condotti a guinzaglio con lunghezza massima non superiore a m 2 e con apposita museruola.
4. I proprietari di cani o coloro che li hanno in custodia hanno l'obbligo di:
 - a) Custodire i cani in modo da non molestare terzi e non provocare danni a terzi, cose, beni, infrastrutture, ecc. ;
 - b) Impedire all'animale di imbrattare con escrementi ogni superficie calpestabile, stradale, o pedonale e in generale ogni area verde. Il proprietario o custode dell'animale è tenuto a raccogliere le deiezioni solide e a conferirle nei contenitori portarifiuti. E' raccomandata la pulizia con acqua delle deiezioni liquide;
 - c) Potranno essere individuate dall'Amministrazione comunale specifiche aree recintate "sgambatoi" per cani e disciplinate da norme specifiche.

Art. 29. Sanzioni relative all'art. 28

Sono previste le seguenti sanzioni per la violazione ai disposti dell'art. 28, oltre al ripristino e al risarcimento danni:

Comma 1: da € 100,00 a € 600,00;

Comma 2: da € 25,00 a € 500,00;

Comma 3: da € 100,00 a € 600,00;

Comma 4, a) e b): da € 25,00 a € 500,00.

Art. 30. Veicoli

1. E' vietato l'uso e l'introduzione di qualsiasi veicolo, motorizzato e non, all'interno delle aree a verde pubblico. Con eccezione di quei mezzi compatibili con i concetti di turismo verde. In tal senso i siti verdi sono percorribili da veicoli, anche motorizzati, qualora sostino in aree predisposte, libere o attrezzate, che l'Amministrazione ha individuato o individuerà all'interno del proprio territorio;
2. E' vietata l'introduzione e la sosta di veicoli o attrezzature da campeggio (roulotte, tende, camper) nelle aree destinate a verde pubblico, fatto salvo quanto disposto dal comma precedente del presente articolo;
3. I veicoli, fatto salvo quanto disposto ai commi 1 e 2 del presente articolo, compresi quelli a motore, introdotti abusivamente nei parchi e nelle aree verdi, potranno essere rimossi e saranno restituiti ai proprietari previo rimborso delle spese di rimozione e di eventuali danni causati all'area verde e/o alle strutture esistenti.
4. Dal divieto sono esclusi: veicoli e mezzi delle Forze Armate, Polizia Locale, Carabinieri, Polizia, ecc.; veicoli adibiti alla manutenzione e alla vigilanza; carrozzelle, anche motorizzate, per il trasporto degli invalidi; biciclette e monopattini, anche elettrici, condotti a mano; biciclette con ruote di supporto per bambini; biciclette a tre ruote per disabili; automezzi autorizzati per allestimenti, ecc. .

Art. 31. Sanzioni relative all'art. 30

Sono previste le seguenti sanzioni amministrative per la violazione di cui all'art.30 del presente Regolamento:

Commi 1) e 2): da € 50,00 a € 500,00, oltre al ripristino e al risarcimento dei danni.

TITOLO IV. Norme specifiche per la salvaguardia di aree speciali: Bucamante, Area Sic/Rete Natura 2000, Boschi della Careggia e Carbonaia, Rio Pulce, Ofiolite di Varana, Rive di Faeto.

La perimetrazione e la descrizione delle aree di cui sopra saranno definite specificatamente all'interno della redazione del Pug.

Le aree Sic/Rete Natura 2000 devono essere intese come regolamentate da apposita normativa, al di fuori del presente Regolamento.

Art. 32. Utilizzo delle "aree speciali"

All'interno delle "aree speciali" possono svolgersi attività di svago, attività ricreative e motorie che non comportino uso di attrezzi o di strutture fisse e mobili, nel pieno rispetto degli articoli precedenti del presente Regolamento e secondo le ulteriori prescrizioni di seguito indicate.

Art. 33 – Vegetazione

1. Ogni intervento all'interno delle aree speciali deve tenere conto dell'equilibrio ecologico della composizione vegetale. Il Comune di Serramazzoni può prescrivere, in caso gli uffici tecnici lo ritengano necessario, la mitigazione visiva, da polveri, ecc. attraverso l'inserimento di alberature, anche di specie specifiche, per garantire a tutti il diritto a un buon ambiente naturale e al miglioramento e alla tutela del paesaggio.
2. Ogni opera di manutenzione e conservazione o ripristino del verde deve essere intrapresa da personale competente in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento, rispettandone quindi la storia e l'evoluzione naturale;
3. La scelta delle specie di alberi, arbusti, piante, fiori da sostituire periodicamente e/o in caso di necessità deve tenere conto della volontà di mantenimento e ricerca delle specie autoctone o originali comunque ormai storicizzate e caratteristiche del luogo o che lo hanno caratterizzato.
4. E' vietata qualsiasi attività che rechi danni agli alberi, arbusti e cespugli; inoltre è vietato incendiare o tagliare la corteccia, nonché alterare eventuali protezioni della vegetazione. E' ammessa la posa di nidi artificiali, in osservanza ad altri siti simili, come già indicato in altri Regolamenti del verde analoghi.
5. E' vietato utilizzare le piante come sostegno per le linee elettriche o cavi in genere anche per utilizzi temporanei.

Art. 34. Sanzioni relative all'art. 33

Sono previste le seguenti sanzioni amministrative per la violazione di cui all'art. 33 del presente Regolamento:

Comma 4): da € 50,00 a € 500,00, oltre al ripristino e al risarcimento dei danni.

Art. 35. Strutture di servizio e arredo

E' vietato imbrattare, rovinare, asportare qualsiasi manufatto presente all'interno delle aree speciali.

Art. 36. Sanzioni relative all'art. 35

Sono previste le seguenti sanzioni amministrative per la violazione di cui all'art. 35 del presente Regolamento:

Comma 1): da € 75,00 a € 500,00, oltre al ripristino e al risarcimento dei danni.

Art. 37. Animali nelle "aree speciali"

1. E' vietato catturare, detenere o infastidire in qualunque modo gli animali presenti nelle aree speciali, con particolare riferimento agli uccelli, ai pesci e alla fauna minore, soprattutto nel periodo della riproduzione. E' pertanto da considerarsi vietata ogni forma di caccia e pesca.
2. E' vietato immettere esemplari di qualsiasi specie per evitare di alterare l'equilibrio ecologico delle aree speciali.

Art. 38. Sanzioni relative all'art. 37

Sono previste le seguenti sanzioni amministrative per la violazione di cui all'art. 37 del presente Regolamento:

Commi 1) e 2): da € 50,00 a € 500,00, oltre al ripristino e al risarcimento dei danni.

TITOLO V. Tutela del patrimonio arboreo pubblico e privato

Art. 39. Oggetto della salvaguardia. Norme generali

1. Il presente regolamento norma gli interventi relativi alle seguenti tipologie di alberi:

a) alberi di pregio di proprietà pubblica e privata individuate con provvedimento del Responsabile del servizio Ambiente, dietro parere di esperto incaricato del censimento.

Il censimento potrà essere redatto anche successivamente all'approvazione in Consiglio Comunale del presente regolamento;

b) alberi di pregio tutelati dalla Regione Emilia Romagna di proprietà pubblica e privata;

2. Gli alberi di pregio tutelati dalla regione Emilia Romagna sono individuati nel "Censimento alberi monumentali" effettuato dall'istituto per i beni Artistici Culturali e naturali della Regione Emilia Romagna.

Gli esemplari arborei inseriti all'interno del censimento sopra menzionato come piante "sottoposte a tutela" sono assoggettati alle norme del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 419 del 01/08/1988, ai sensi dell'art. 6 della L. R. n° 2 del 24/01/1977.

Art. 40. Alberi e piante di proprietà privata e pubblica identificati come alberature di pregio.

1. Le essenze arboree individuate con provvedimento del Responsabile del servizio Ambiente, ex art. 39, come "alberature di pregio tutelate" sono soggette a particolari norme di tutela come previsto nei commi seguenti.

2. E' fatto obbligo ai proprietari di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali agenti nocivi;

3. Il proprietario delle alberature è tenuto senza necessità alcuna di autorizzazioni comunali, a eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi. Negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata, per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, il proprietario è obbligato a conservare la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone.

4. L'abbattimento di dette alberature è consentito di norma solo nei casi di stretta necessità quali:

a) piante con difetti fitostatici, tali da predire il ribaltamento e/o lo schianto, senza margine di miglioramento della propensione al cedimento, tramite corretti interventi manutentivi (portatura, ancoraggi, ecc.); piante in pessime condizioni fitosanitarie non recuperabili, piante morte;

b) piante che danneggiano gravemente impianti o strutture di proprietà pubblica o privata;

Spetta al proprietario delle alberature e della vegetazione in generale dichiarare sotto la propria responsabilità lo stato vegetativo delle alberature per le quali si richiede l'abbattimento.

5. L'abbattimento è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale rilasciata dal responsabile del servizio Ambiente.

6. Chi intende abbattere dette alberature deve inoltrare al Comune specifica domanda precisando le motivazioni dell'abbattimento.

7. Le istanze di autorizzazioni all'abbattimento saranno sottoposte al parere di Enti o esperti competenti qualora l'Ufficio tecnico comunale lo ritenga opportuno.

8. L'abbattimento di alberi avvenuto senza autorizzazioni di cui ai commi 1 e seguenti del presente articolo, o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree, comporta la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00.

Art. 41. Alberi e piante classificate ad alto fusto nei giardini e nelle proprietà private

1. Il proprietario delle alberature è tenuto senza necessità alcuna di autorizzazioni comunali, a eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi. Negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata, per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, il proprietario è obbligato a conservare la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche della vegetazione e l'incolumità delle persone;
2. L'abbattimento di piante ad alto fusto nei giardini privati del perimetro urbano è soggetto ad autorizzazione edilizia previo parere del Responsabile dell'Ufficio Ambiente. Per perimetro urbano si intendono tutti i perimetri urbani individuati dagli Strumenti urbanistici vigenti.
3. Nell'ipotesi che per la realizzazione di un'opera privata sia indispensabile procedere all'abbattimento di alberature esistenti, ciò dovrà essere adeguatamente argomentato in sede progettuale e supportato da apposita tavola di rilievo delle essenze presenti.
4. A seguito degli abbattimenti di cui al comma precedente è prevista una messa a dimora di un numero di piante commisurato a quello abbattuto nello stesso sito o qualora non possibile in sito idoneo da proporsi contestualmente alla domanda di abbattimento.
5. E' fatto obbligo di intervenire tempestivamente contro la diffusione delle principali malattie e dei parassiti (insetti, animali, vegetali), per la salvaguardia del patrimonio vegetale, che diffondendosi nell'ambiente recano danni al verde pubblico e privato, nelle modalità previste dalla normativa vigente o dal Servizio fitosanitario regionale.
6. Per ridurre al minimo le condizioni di stress per le piante, occorre prediligere interventi preventivi.
7. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:
 - a) la scelta di specie adeguate e l'impiego di parte sane;
 - b) la difesa delle piante da danneggiamenti;
 - c) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
 - d) il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente Regolamento;
 - e) l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.
8. Per mitigare i disagi provocati da insetti pericolosi e fastidiosi quali processionaria del pino, tingide, metcalfa, limantria, euproctis, ifantria americana, litosia, vespe e calabroni, betilide, piralide del bosso, cimice asiatica, tarlo asiatico, ecc. e contenerne le infestazioni, debbono essere rispettate le norme vigenti e le corrette modalità di intervento, adottando le necessarie misure di protezione nei confronti dei fitofaci ritenuti potenzialmente pericolosi per l'uomo.

Art. 42. Interventi colturali, di manutenzione, di miglioramento, di abbattimento di alberature classificate d'alto fusto effettuati dall'Amministrazione Comunale

1. Gli interventi colturali sul verde pubblico, di manutenzione e di miglioramento compreso l'abbattimento di piante malate non più recuperabili, secche, infestanti o che danneggiano strutture di proprietà pubblica o privata o piante che si trovano ad insistere su aree di superficie limitante al loro sviluppo, e qualora l'essenza da abbattere faccia parte di progetti di riqualificazione del verde che comportino una miglioria ambientale dell'esistente, effettuati

dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza preventiva autorizzazione, nel rispetto dei principi generali del presente regolamento e, se richiesto, previo parere, recepito a mezzo del servizio Ambiente, attivando apposito incarico per la redazione di pareri a supporto delle istruttorie delle pratiche e delle domande, non essendo, per altro, in organico tecnici specialisti, analogamente ad altre p.a. di enti locali di piccole dimensioni.

2. Nell'ipotesi che per la realizzazione di un'opera pubblica sia indispensabile procedere all'abbattimento di alberature esistenti, ciò dovrà essere adeguatamente argomentato in sede progettuale e supportato da apposita tavola di rilievo delle essenze presenti. A seguito degli abbattimenti di cui al presente comma è prevista una messa a dimora di un numero di piante commisurato a quello abbattuto nello stesso sito o qualora non sia possibile in sito idoneo proposto dal Servizio competente al Servizio Ambiente.

Art. 43. Esenzione di autorizzazione

1. Si prescinde dalle previste richieste di autorizzazione quando:
 - a) Il proprietario sia obbligato a rimuovere o a modificare la struttura degli alberi a seguito di sentenze giudiziarie;
 - b) dall'albero possano derivare pericoli per la pubblica incolumità;
 - c) dall'albero possano derivare immediati pericoli a proprietà private.

Art. 44. Potature di piante ad alto fusto di proprietà pubblica e di proprietà privata presenti nel perimetro urbano.

1. Un albero correttamente piantato e coltivato in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature. La potatura quindi è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà;
2. Fatti salvi i casi particolari debitamente documentati, le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di diametro non superiore a cm 7 e praticando i tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai nodi o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali. Tale tecnica risulta più comunemente definita come potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno.
3. Gli interventi potranno, di norma, essere effettuati:
 - a) per le specie decidue tutto l'anno a eccezione dei periodi primaverili e autunnali;
 - b) per le specie sempreverdi nei soli periodi di riposo vegetativo, indicativamente febbraio e agosto;
 - c) gli interventi sulle branche morte è possibile la potatura in qualsiasi periodo dell'anno.
4. E' ammessa la potatura "verde" solo per gli interventi di piccola entità e giustificabili per varie evenienze o esigenze;
5. La capitozzatura delle piante di norma è vietata. Il Servizio Ambiente in deroga al presente comma potrà autorizzare interventi di capitozzatura su richiesta motivata in autodichiarazione;
6. La potatura di alberature e siepi, qualora sia realmente necessaria e/o indispensabile, deve essere eseguita con strumenti adeguati, preferibilmente manuali (forbici, seghe a mano), per non arrecare danno alle piante non giustificati da reali necessità di intervento e per non provocare gravi danneggiamenti dall'uso di mezzi meccanici, quali motoseghe, dischi, barre falcianti, ecc. .
7. Le violazioni alle norme dell'art. precedente sono sanzionate come segue:

- a) comma 2: da € 25,00 a € 150,00;
- b) comma 5: da € 50,00 a € 300,00.

Art. 45. Norme per la difesa delle piante nelle zone edificabili

1. Nella redazione dei Piani Particolareggiati, sia di iniziativa pubblica sia di iniziativa privata, è obbligatorio prevedere il progetto relativo alle aree verdi.
2. I progetti edilizi dovranno essere studiati in modo tale da rispettare le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo cura di non provocare danneggiamenti agli apparati radicali. In caso di impossibilità si applicano le norme previste dall'art. 41, comma 3. All'atto della presentazione delle pratiche edilizie dovrà risultare in modo evidente la presenza di alberature d'alto fusto o tutelate dagli strumenti urbanistici vigenti o sottoposte a decreto di vincolo regionale e l'eventuale necessità di abbattimento delle stesse. L'eventuale abbattimento è normato dai precedenti articoli.
3. Tutti gli interventi di scavo, scasso o di bitumatura che per varie ragioni devono essere effettuati in prossimità di apparati radicali di piante ad alto fusto, dovranno essere realizzate nella massima salvaguardia della pianta stessa in conformità delle disposizioni previste dal successivo art. 48. Qualora non sia altrimenti possibile agire in altro modo, potrà essere ipotizzato lo spostamento dell'essenza, qualora detto spostamento sia realizzabile o l'eventuale abbattimento con piantumazione nel rispetto delle norme di cui ai precedenti articoli.
4. Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni acqua, luce, gas, telefono, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali.
5. E' fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili a evitare il danneggiamento della vegetazione esistente, in particolare è vietato depositare o versare nei pressi degli apparati radicali delle alberature oli minerali, acidi, vernici, altre sostanze con effetto consolidante del suolo o fitotossiche. E' inoltre obbligatorio proteggere il tronco delle piante nelle aree di manovra dei mezzi meccanici.
6. I lotti privati non edificati e i lotti privati destinati a verde pubblico, così classificati dagli strumenti urbanistici vigenti, dovranno essere mantenuti in condizioni di ordine, pulizia e igiene a cura dei proprietari. Il terreno dovrà essere lasciato libero da rifiuti di ogni sorta. Eventuali depositi temporanei dovranno essere debitamente autorizzati.
7. La sanzione amministrativa prevista per la violazione del presente articolo e in particolare relativamente al comma 6, va da: € 100,00 a € 600,00.
8. Qualora le condizioni di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico vengano oggettivamente a mancare, il titolare deve provvedere agli interventi necessari nei termini eventualmente fissati da apposita ordinanza del Sindaco. In caso di inadempienza, il Comune provvederà con mezzi propri e/o con il ricorso a ditte incaricate, con successivo recupero delle spese sostenute, in entrambi i casi, a carico del proprietario dell'area, degli edifici, ecc. , responsabile anche nel caso in cui le aree, gli edifici, terreni, abitazioni, ecc. siano stati concessi in locazione.

Art. 46. Danneggiamenti

1. Sono vietate qualsiasi tipo di affissioni e comunque operazioni che provochino ferite alle alberature.

2. I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati.
3. Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare: ricarichi superficiali di terreno; la stabilizzazione dello stesso con calce o cemento; l'apporto di materiali impermeabilizzanti; sversamento di sostanze fitotossiche; l'asporto e il costipamento del terreno; parcheggiare le automobili all'interno dei parchi e dei giardini comunali, comprese le aiuole stradali la cui copertura è costituita da manto erboso, da terreno nudo, o da materiali inerti; provocare la combustione di sostanze di qualsiasi natura, il deposito di materiali di qualsiasi tipo (per attività industriali o artigianali in genere, cantiere, ecc.); eseguire scavi di qualsiasi natura. E' vietato inoltre l'asporto di terriccio.
4. Per nuove opere in aree destinate a verde pubblico devono essere rispettate quelle distanze minime che non pregiudichino lo sviluppo naturale delle essenze, sentito eventualmente il parere di un esperto; il parere deve essere allegato alla pratica e depositato in Atti.
5. Costituiscono eccezione al presente articolo la dispersione di Sali antigelivi per motivi di sicurezza pubblica.
6. La sanzione amministrativa prevista per la violazione al comma 1 e 3 del presente articolo va da: € 50,00 a € 500,00

Art. 47. Procedimento di riduzione in pristino

1. L'onere per la riduzione in pristino delle alberature manomesse è a carico dell'autore della manomissione, al quale verrà addebitato l'importo dei lavori con provvedimento amministrativo successivo all'accertamento dell'infrazione.
2. Al fine di ottenere uniformità di esecuzione delle opere di ripristino e per un migliore coordinamento di queste con gli interventi manutentivi già previsti, la riduzione in pristino del verde pubblico manomesso, o comunque deteriorato, sarà curata dal Servizio Lavori Pubblici, in collaborazione con il Servizio Ambiente, secondo la procedura di seguito enunciata.
3. I lavori di ripristino saranno effettuati dal personale dell'Amministrazione comunale, nel caso di danneggiamenti lievi alle alberature e alla vegetazione e da ditte specializzate, che l'Amministrazione comunale si riserva di individuare di volta in volta, in base all'entità dei danni, alle quantità e alla disponibilità di tempo del personale interno.
4. Nel caso in cui i lavori di ripristino vengano compiuti dal personale dell'amministrazione comunale, l'importo degli stessi sarà calcolato sulla base dell'allegato "A" al presente Regolamento.
5. Nel caso in cui i lavori di ripristino vengano compiuti da ditte individuate dall'Amministrazione, l'importo sarà computato applicando gli stessi prezzi, comprensivi di iva, contenuti nei contratti stipulati.

TITOLO VI. Norme integrative dei capitolati speciali d'appalto, norme per l'esecuzione di opere attinenti il verde pubblico

Art. 48 – Salvaguardia alberature e radici

1. Qualunque tipo di scavo non potrà essere realizzato ad una distanza inferiore a m. 2,00 dal tronco della pianta, salvo specifica autorizzazione da parte del Servizio Ambiente che si ri-

serva la facoltà di richiedere accorgimenti atti a salvaguardare le alberature in fase di esecuzione delle opere di scavo.

2. In ogni caso non potranno essere tagliate radici superiori a cm 4 di diametro, salvo deroghe espressamente autorizzate, di seguito a presentazione di relazione di tecnico di parte auto-certificata attestante la non pericolosità verso terzi o cose di tale operazione. Le radici scoperte durante i lavori dovranno essere recise con taglio netto nel punto in cui affiorano.
3. Nel caso di accertata e oggettiva incompatibilità tra le opere previste e la salvaguardia delle alberature dovrà essere adottata una soluzione alternativa anche se la stessa potrà implicare una variante del tracciato di scavo.
4. Il posizionamento di impianti, pavimentazioni e strutture sopra la quota di campagna, nell'area di incidenza della chioma di alberature o singole piante, dovrà essere preventivamente autorizzato.
5. E' vietato addossare o scaricare materiali di qualsiasi natura e consistenza in corrispondenza dei colletti degli alberi o sui tappeti erbosi, se non previa acquisizione di specifica autorizzazione.
6. Gli eventuali prefabbricati a uso cantiere di lavoro non devono interferire con l'apparato aereo dell'albero e devono essere opportunamente autorizzati in particolare per quanto concerne l'altezza.
7. Sono vietati l'infissione di chiodi, graffe e l'installazione di cavi o lampade sulle piante.
8. Qualsiasi opera di ristrutturazione o modifica della situazione esistente deve tenere conto della possibilità di accesso al verde pubblico per le normali manutenzioni.
9. Le sanzioni amministrative previste per la violazione del presente articolo sono:
 - comma 1 e 2: da € 125,00 a € 750,00, oltre al risarcimento danni;
 - comma 4, 5, 6, 7: da € 50,00 a € 300,00.

Art. 49 – Responsabilità

1. La caduta o la moria di alberi imputabile a opere o interventi compiuti sul verde pubblico, senza alcuna autorizzazione o difformi dalla autorizzazione rilasciata, comporta la totale responsabilità dell'esecutore delle opere.
2. Saranno ritenuti ugualmente responsabili gli esecutori delle opere che provochino indebolimento dell'apparato radicale delle alberature tale da comportare la caduta anche a seguito di eventi meteorici o il deperimento.

Art. 50 – Deposito cauzionale

1. Per garantire il rispetto della normativa, in base al potenziale rischio, all'importanza e consistenza degli interventi, può essere richiesto, all'esecutore delle opere, il versamento di un congruo deposito cauzionale o la presentazione di una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa che sarà liberata ad avvenuto accertamento della rispondenza delle opere eseguite alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Art. 51 – Termine dei lavori

1. Al termine dei lavori o degli interventi, l'area verde interessata dovrà essere totalmente ripristinata in modo conforme alla situazione esistente prima dell'intervento, a cura e spese del soggetto attuatore.

TITOLO VII. Sanzioni e norme finanziarie

Art. 52 – Compiti di vigilanza

1. Alla repressioni dei fatti costituenti violazioni del presente Regolamento provvedono gli agenti di Polizia Municipale Locale, le Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena e le Guardie Ecologiche di Legambiente e di tutti gli altri agenti autorizzati dalla vigente normativa

Art. 53 – Sanzioni

1. Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative riportate nei singoli articoli, purché non siano altrimenti perseguibili secondo la normativa discendente da disposizioni legislative.
2. Per tutte le violazioni di fattispecie non espressamente sanzionate nel presente Regolamento si applica la sanzione da € 25,00 a € 500,00 e l'eventuale ripristino e risarcimento danni.

Art. 54 – Norme finali

1. Le norme previste dal presente regolamento e le relative sanzioni abrogano e sostituiscono ogni altra disposizione comunale incompatibile.
2. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

Allegato A

Classificazione delle specie vegetali.

GRUPPO 1 - Specie arboree e arbustive autoctone c/o di rilevante interesse ecologico e storico testimoniale, e/o frequenti nei contesti urbani.

SPECIE ARBOREE

Acer campestre (Acero campestre);
Acer monspessulanum (Acero minore);
Acer opalus (Acero opalo);
Acer pseudoplatanus (Acero di monte);
Alnus cordata (Ontano napoletano);
Alnus glutinosa (Ontano nero);
Buxus sempervirens (Bosso);
Carpinus betulus (Carpino bianco);
Celtis australis (Bogolaro);
Cercis siliquastrum (Albero di Giuda);
Cornus mas (Corniolo);
Diospyros kaki (Cachi);
Fraxinus excelsior (Frassino maggiore);
Fraxinus ornus (Orniello);
Fraxinus oxycarpa (Frassino ossifillo);

Ilex aquifolium (Agrifoglio);
Juglans regia (Noce);
Laburnum anagyroides (Maggiociondolo);
Mespilus germanica (Nespolo);
Morus alba (Gelso bianco);
Morus nigra (Gelso nero);
Olea europaea (Olivo);
Ostrya carpinifolia (Carpino nero);
Pinus sylvestris (Pino silvestre);
Populus alba (Pioppo bianco);
Populus canescens (Pioppo gatterino);
Populus nigra variante *italica* (Pioppo cipressino);
Prunus armeniaca (Albicocco);
Prunus avium (Ciliegio);
Prunus cerasifera (Mirabolano);
Prunus domestica (Sisino);
Prunus mahaleb (Ciliegio canino);
Punica granatum (Melograno);
Quercus cerris (Cerro);
Quercus ilex (Leccio);
Quercus petraea (Rovere);
Quercus robur - *Quercus pedunculata* (Farnia);
Salix alba (Salice bianco);
Salbus nigra (Sambuco);
Sorbus domestica (Sorbo domestico);
Taxus baccata (Tasso);
Tilia cordata (Tiglio);
Tilia platyphyllos (Tiglio nostrale);
Tilia (spp., specie diverse) (Tiglio, specie diverse, coltivazione non autoctona);
Ulmus campestris (Olmo campestre).

SPECIE ARBUSTIVE (principali)

Buxus sempervirens (Bosso);
Colutea arborescens (Vescicaria);
Cornus sanguinea (Sanguinello);
Coronilla emerus (Cornetta dondolina);
Corylus avellana (Nocciolo);
Cytisus scoparius (Ginestra dei carbonai);
Euonymus europaeus (Fusaggine o berretta da prete);
Frangula alnus (Frangola);
Hippophae rhamnoides (Olivellospinoso);
Laurus nobilis (Alloro);
Ligustrum vulgare (Ligustro);
Paliurus spina christi (Marruca);

Prunus spinosa (Prugnolo);
Punica granatum (Melograno);
Rhamnus cathartica (Spincervino);
Rosa canina (Rosa selvatica);
Ruscus aculeatus (Pungitopo);
Spartium junceum (Ginestra);
Staphylea pinnata (Borsolo);
Syringa vulgaris (Lillà);
Viburnum pulus (Pallon di maggio);
Viburnum tinus (Laurotino)

GRUPPO 2 – Specie arboree a rapida crescita, alloctone e/o localmente infestanti.

Per quanto riguarda in generale le specie alloctone invasive di cui al Regolamento Unitario UE n. 1143/2014 (“Elenco delle specie alloctone di rilevanza unionale”), si rimanda a eventuali specifiche direttive per il controllo a mezzo eradicazione in base alle direttive specifiche e agli elenchi pubblicati sul sito del Ministero per la transazione ecologica (www.mite.gov.it).

Acer negundum (Acero americano);
Albizia julibrissin (Albizzia);
Broussonetia papyrifera (Gelso di carta);
Chamaecyparis spp., specie diverse (Falso cipresso);
Cupressus arizonica (Cipresso dell’Arizona);
Ficus carica (Fico);
Picea abies (Abete rosso);
Pinus nigra (Pino nero);
Populus euroamericana (Pioppo ibrido);
Robinia pseudoacacia (Robinia);
Salix spp., specie diverse (Salici, specie diverse; con esclusione Salix alba, Salice bianco);
Thuia spp., specie diverse (Tuia).

Elenco delle specie arboree più comuni suddivise in classi di grandezza

Alberi di prima grandezza

Acer platanoides (acero riccio);
Acer pseudoplatanus (acero di monte);
Aesculus hippocastanum (ippocastano);
Cedrus atlantica (cedro dell’Atlante);
Cedrus deodara (cedro dell’Himalaya);
Celtis australis (Bagolaro);
Cupressus sempervirens (cipresso comune);
Ginkgo biloba (Ginkgo);
Juglans regia (Noce);
Liriodendron tulipifera (Liriodendro);
Pinus pinea (pino domestico);
Platanus acerifolia (Platano);
Populus alba (Pioppo bianco);

Populus nigra (Pioppo nero);
Quercus cerris (Cerro)
Quercus ilex (Leccio);
Quercus robur (Farnia);
Salix alba (Salice bianco);
Salix fragilis (Salice fragile);
Tilia europaea (Tiglio europeo);
Washintonia filifera (Washintonia);

ALBERI DI SECONDA GRANDEZZA

Acer campestre (Acero Campestre);
Alnus glutinosa (Ontano nero);
Fraxinus ornus (Orniello);
Gledischia triaacanthos (Gledischia)
Magnolia grandiflora (Magnolia);
Prunus avium (Ciliegio);
Quercus pubescens (Roverella);
Ulmus minor (Olmo campestre).

ALBERI DI TERZA GRANDEZZA

Acacia dealbata (Mimosa)
Chamaerops humilis (Palma nana);
Cercis siliquastrum (Albero di Giuda);
Diospyros kaki (Cachi);
Laburnum anagyroides (Maggiociondolo);
Ligustrum ovalifolium (Ligustro);
Mespilus germanica (Nespolo);
Morus alba (Gelso bianco);
Morus nigra (Gelso nero);
Olea europaea (Olivo);
Prunus armeniaca (Albicocco);
Prunus domestica (Susino);
Prunus dulcis (Mandorlo)
Sorbus aucuparia (Sorbo degli uccellatori);
Taxus baccata (Tasso).

Allegato B

Valore Alberature: disposizioni in merito alla valutazione dei danni al patrimonio del verde pubblico cittadino

Le tabelle inserite nel presente regolamento permettono di determinare il valore effettivo del patrimonio arboreo e del verde cittadino (inteso urbano ed extraurbano), allo scopo di quantificarne l'entità del danno accertato e la conseguente contestazione di addebiti.

Ferme restando le modalità di calcolo successivamente descritte, l'onere a carico del responsabile, per la riduzione in pristino delle alberature manomesse, viene predeterminato nella misura minima di € 100,00 e massima di € 100.000,00.

CALCOLO DEL VALORE DI UN ALBERO

Il valore dell'essenza arborea è ricavato moltiplicando tra di loro i sottoelencati indici di riferimento:

- a) indice di riferimento secondo varietà e specie;
- b) indice di riferimento secondo il pregio estetico dell'albero e le sue condizioni fitosanitarie;
- c) indice di riferimento secondo la zona in cui è a dimora l'albero;
- d) indice di riferimento a seconda delle sue dimensioni ed età.

A) Indice di riferimento secondo varietà e specie

Questo indice è basato sul prezzo di vendita al dettaglio dell'albero della specie e della varietà, in oggetto, rilevato dall'elenco prezzi della camera di commercio CCIA di Modena, riferito all'anno in cui il danno è stato causato. Nel caso in cui non sia prevista la specie in oggetto, si fa riferimento ad altri Prezziari comunemente usati o al prezzo di mercato (preventivato).

Ai fini della quantificazione è necessario prendere in considerazione 1/10 del prezzo di vendita di una pianta la cui circonferenza del tronco a cm 100 da terra sia di cm 12/14 per gli alberi a foglia caduca e altezza da ml 4 a ml 4,50 per le conifere.

B) Indice di riferimento secondo il pregio estetico e le condizioni fitosanitarie.

In questo caso il valore è condizionato da un coefficiente che varia da 0,2 a 10, in considerazione della sua bellezza, della posizione ambientale (esemplare isolato, in gruppo, in filare, ecc.), delle sue condizioni fitosanitarie, della sua vigoria vegetativa, ecc., così come indicati nel quadro esplicativo a seguito riportato:

Coefficiente 0,2 – (descrizione) pianta senza valore;

Coefficiente 0,5 – (descrizione) pianta senza vigoria, ammalata;

Coefficiente 1,5 – (descrizione) pianta poco vigorosa, giovane, a dimore da meno di tre anni;

Coefficiente 3,0 – (descrizione) pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o filare;

Coefficiente 4,0 – (descrizione) pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, solitaria;

Coefficiente 5,00 – (descrizione) pianta sana, media vigoria, in gruppo superiore a 5 o in filare;

Coefficiente 5,00 – (descrizione) pianta sana, media vigoria, in gruppo superiore a 5 o in filare;

Coefficiente 6,00 – (descrizione) pianta sana, media vigoria, in gruppo da 3 a 5 esemplari;

Coefficiente 7,00 – (descrizione) pianta sana, media vigoria, solitaria;

Coefficiente 8,00 – (descrizione) pianta sana, vigorosa, in gruppo superiore a 5 o in filare;

Coefficiente 9,00 – (descrizione) pianta sana, vigorosa, in gruppo da 3 a 5 esemplari;

Coefficiente 5,00 – (descrizione) pianta sana, vigorosa, solitaria, esemplare;

C) Indice di riferimento secondo la zona in cui è a dimora

Il valore dell'albero è anche in funzione della zona in cui è a dimora, rispetto al territorio cittadino, urbano o extraurbano. In generale il criterio è il seguente: in pieno centro l'albero ha un valore maggiore che in periferia; il costo di impianto e le successive cure colturali possono essere maggiori rispetto alle zone periferiche o extraurbane. Le descrizioni sotto citate si riferiscono alla descrizione

dei luoghi per quanto riguarda la presenza delle piante, senza puntuali riferimenti a strumenti urbanistici, perimetrazioni definite da normative, Codice della Strada;

Coefficiente 4 – (descrizione) zone extraurbane e rurali di facile accesso;

Coefficiente 6 – (descrizione) periferia di centro urbano anche frazionale;

Coefficiente 8 – (descrizione) zone periferiche di media facilità di accesso;

Coefficiente 10 – (descrizione) centri.

D) Indice di riferimento secondo le dimensioni ed età

Le dimensioni di un albero avente funzione decorativa paesaggistica è data dalla circonferenza del tronco; più recentemente alla valenza decorativa si associa quella della valenza ambientale; la dimensione di un albero è data dalla circonferenza del tronco misurato a cm 100 da terra sia per le latifoglie sia per le conifere.

Nel quadro esplicativo sotto riportato sono stabiliti gli indici che stabiliscono l'incremento del valore dell'albero in funzione dell'età.

Indice 1,0 – circonferenza fino a cm 30;

Indice 1,5 - circonferenza da cm 30 a cm 40;

Indice 2,0 - circonferenza da cm 40 a cm 50;

Indice 3,0 - circonferenza da cm 50 a cm 60;

Indice 4,0 - circonferenza da cm 60 a cm 70;

Indice 5,0 - circonferenza da cm 70 a cm 80;

Indice 7,0 - circonferenza da cm 80 a cm 90;

Indice 9,0 - circonferenza da cm 90 a cm 100;

Indice 10 - circonferenza da cm 100 a cm 110;

In caso di presenza di alberatura di importante circonferenza si procederà in progressione rispetto alla tabella precedente.

Valutazione dei danni agli Alberi, Arbusti, Tappeti Erbosi, Arredi.

I danni arrecati agli alberi sono proporzionali al loro valore.

A) Danni per ferite al tronco scortecciamenti

In questi casi il danno è proporzionale al rapporto larghezza ferita/circonferenza del tronco.

Si applica un'indennità del 20% con incremento del 5% rispetto al valore dell'albero, secondo la tabella precedente.

Esempio: Lesioni su albero con circonferenza fino a cm 30 – indennità pari al 20% del valore dell'albero; Lesioni su albero con circonferenza da cm 30 a cm 40 – indennità pari al 25% del valore dell'albero; ecc. .

A bis) Danni per lesioni radicali

In questi casi il danno è proporzionale alla distanza dello scavo dal tronco dell'albero.

Distanza dal tronco inferiore a ml. 1,50 – indennità al 90% rispetto al valore dell'albero;

Distanza compresa tra ml. 1,50 e ml. 2,50 – indennità all'80% rispetto al valore dell'albero;

Distanza compresa da 2,50 a ml. 3,50 (o superiore, in caso di radici presenti) – indennità al 70% rispetto al valore dell'albero.

B) Per determinare i danni arrecati alle chiome degli alberi, occorre tenere conto del loro volume prima del danno accertato e stabilire una proporzione in base alla tabella di cui al punto

A. Alla determinazione del danno, va aggiunto il costo dell'intervento reso necessario per riequilibrare la forma della chioma o per ridurre il danno (riformazione della chioma, tagli, disinfezioni, cure, ecc.).

C) Danni agli arbusti e tappeti erbosi.

Nella fattispecie, per quantificare i danni causati ad arbusti e tappeti erbosi, verranno prese in considerazione le tariffe dell'elenco prezzi del Prezziario della Camera di Commercio CCIAA di Modena, riverite all'anno in cui si è verificato il danno accertato e contestato o, in mancanza di voce specifica, a Prezziari di Enti pubblici o equivalenti, se mancanti, a mezzo di preventivazioni richieste.

Allegato C – Fac simile domanda per abbattimenti o potature alberature – Interventi sul verde pubblico e privato

Al Comune di Serramazzoni
Ufficio Tecnico

Domanda

Per interventi sul verde privato ai sensi del Regolamento Comunale del Verde
Domanda di abbattimento di alberature
Domanda di potatura

Il sottoscritto, nat..., a, il
Residente/domiciliato a in via telefono
.....mail (per imprese: indicare pec), in qualità
di.....(proprietario, avente titolo, legale rappresentante di società
proprietaria, ecc.) dell'area situata in Comune di Serramazzoni, località, via
....., identificazione catastale per terreni senza numero civico foglio
....., mapp.

-per le aree condominiali occorre allegare deliberazione dell'assemblea dei condomini;

-per aree in comproprietà non amministrata, il modulo dovrà essere firmato da tutti i proprietari

Intende operare ai sensi del "Regolamento comunale del verde" con interventi di seguito specificati
i lavori che verranno eseguiti:

..... (in proprio, tramite ditta).

Dalla data di consegna tramite pec o Ufficio Protocollo, ottenuta comunicazione o autorizzazione o ottenuto il silenzio assenso (decorsi 60 gg. dalla presentazione dell'istanza) decorrono i 6 mesi entro i quali poter procedere agli interventi.

La presente istanza non sostituisce la richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico eventualmente necessaria per l'esecuzione dei lavori.

Prima di compilare la domanda è necessario sapere la specie della pianta o della siepe e la circonferenza della pianta misurata a un metro da terra.

Con la presente si chiede l'autorizzazione all'abbattimento delle seguenti piante:

- n° , specie....., circonferenza

Con la presente si chiede l'autorizzazione all'abbattimento delle seguenti siepi:

- n° , specie....., circonferenza

Con la presente si chiede l'autorizzazione alla potatura delle seguenti piante:

- n° , specie....., circonferenza

Con la presente si chiede l'autorizzazione alla potatura delle seguenti siepi:

- n° , specie....., circonferenza

Con la presente si chiede l'autorizzazione alle seguenti lavorazioni:

-
-
-
-

Note:

-
-
-
-

Allegato D – Fac simile domanda e dichiarazioni dei cittadini volontari individuali attivi per l'iscrizione al Registro dei cittadini e delle associazioni di volontari

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO COMUNALE DEI VOLONTARI INDIVIDUALI

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il

_____, residente a _____ in Via _____ n. _____,

recapito telefonico _____

e-mail _____

CHIEDE

che il proprio nominativo venga inserito nell'elenco comunale dei volontari individuali, istituito in applicazione di quanto previsto dal regolamento comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del __/__/2017.

DICHIARA

a tal fine e sotto la propria responsabilità di essere disponibile a svolgere la propria attività di volontariato nei seguenti ambiti:

- sorveglianza all'esterno delle strutture scolastiche durante l'entrata e l'uscita degli studenti;
- accompagnamento di gruppi di alunni verso i plessi scolastici (progetto piedibus)
- sorveglianza all'interno delle strutture scolastiche durante le attività extrascolastiche;
- accoglienza degli utenti e informazione sugli spazi e i principali servizi della biblioteca; incarto e piccolo restauro libri; progetto di facilitazione digitale: assistenza individuale su richiesta all'utilizzo dei principali strumenti di comunicazione in rete (internet, e-mail, tablet, e-reader); collaborazione nella gestione del prestito e all'organizzazione delle attività culturali; conduzione di letture ai bambini.
- vigilanza nell'ambito del trasporto scolastico;
- sorveglianza presso strutture a valenza culturale per meglio controllare l'accesso

dell'utenza;

- attività di supporto e vigilanza presso le strutture ospitanti mostre, concerti ed altre iniziative culturali;
 - vigilanza ed assistenza organizzativa a supporto dello svolgimento di eventi sportivi, di promozione turistica, culturale e similari (es. transennamenti, allestimento aree, volantaggio per pubblicizzare e/o promuovere attività istituzionali, ecc);
 - attività di piccola manutenzione di edifici ed attrezzature comunali;
 - attività di collaborazione a salvaguardia del territorio e di aree pubbliche, anche in occasione di calamità naturali;
 - sorveglianza e tutela di aree verdi d'interesse collettivo;
 - attività di giardinaggio in aree pubbliche;
 - attività di supporto a favore di anziani e disabili, quali ad esempio, attività di compagnia, accompagnamento, ritiro ricette mediche e acquisto medicinali, ritiro documenti, piccole riparazioni domestiche ecc.);
 - altro _____
-

DICHIARA ALTRESI':

- Di aver preso visione del regolamento Comunale concernente i rapporti di collaborazione tra l'amministrazione comunale di Serramazzoni e le persone che intendono svolgere attività individuale di volontariato, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/2017;
- di essere in possesso delle necessarie cognizioni, anche pratiche e dell'idoneità psico-fisiche necessarie allo svolgimento delle attività di cui sopra;
- che le attività effettuate in qualità di volontario individuale verranno svolte per fini di solidarietà, a titolo gratuito e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- di accettare espressamente di operare in forma coordinata con i referenti individuati dal Comune;
- di garantire la propria disponibilità a svolgere le attività individuate con continuità e per il periodo di tempo stabilito con i referenti;
- di essere disponibile a partecipare a momenti di verifica delle attività svolte in accordo con i referenti del Comune;
- di svolgere le attività individuate nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore

delle quali le attività stesse vengono svolte;

di essere disponibile a partecipare ad eventuali iniziative formative organizzate dal Comune di Serramazzoni finalizzate all'approfondimento delle conoscenze necessarie allo svolgimento delle attività di volontariato individuate;

di essere disponibile a prestare la propria attività nelle giornate e fasce orarie di seguito indicate:

lunedì *mattina* *pomeriggio* *sera*

martedì *mattina* *pomeriggio* *sera*

mercoledì *mattina* *pomeriggio* *sera*

giovedì *mattina* *pomeriggio* *sera*

venerdì *mattina* *pomeriggio* *sera*

sabato *mattina* *pomeriggio* *sera*

domenica *mattina* *pomeriggio* *sera*

di essere disponibile a prestare la propria attività durante tutto l'arco dell'anno

di essere disponibile a prestare la propria attività solo nel seguente periodo

dell'anno _____

DICHIARA INFINE

di **non essere iscritto** ad una organizzazione di volontariato e/o di associazioni di promozione sociale del territorio

di essere iscritto ad una o più organizzazioni di volontariato e/o di associazioni di promozione sociale del territorio

in caso affermativo, indicare quali organizzazioni/associazioni _____

Serramazzone, _____

(firma) _____

Allegato E – Fac simile domanda di interventi sul verde pubblico da parte di cittadini volontari o associazioni volontari

Al Comune di Serramazzone
Ufficio Tecnico

Domanda

Per interventi sul verde pubblico ai sensi del Regolamento Comunale del Verde

Domanda di intervento di manutenzione del verde pubblico

Il sottoscritto, nat..., a, il
Residente/domiciliato a in via
telefonomail (per imprese: indicare pec), in qualità
di....., cittadino regolarmente iscritto nell’elenco dei volontari del
Comune di Serramazzone,
intende operare ai sensi del “Regolamento comunale del verde” con interventi di seguito
specificati:(da
inserire l’attività che si intende svolgere, ad esempio pulizia di parco giochi, di porzione di
pineta, ...)
dell’area situata in Comune di Serramazzone, località,
via,

Dalla data di consegna tramite pec o Ufficio Protocollo, ottenuta comunicazione o autorizzazione o
ottenuto il silenzio assenso (decorsi 60 gg. dalla presentazione dell’istanza) decorrono i 6 mesi entro
i quali poter procedere agli interventi. Entro..... giorni lavorativi.

Luogo e data _____

Firma _____

Note:

.....
.....
.....
.....